

Sent. 6390 / 2011

N. ____ / ____ REG.PROV.COLL.
N. 04344/2008 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso RG n. 4344 del 2008, integrato da atto contenente motivi aggiunti, proposto dal sig. MAGISTRI Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Saitta, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via Carlo Poma, 2;

contro

il COMUNE di ARDEA, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Marco Porcelli, con domicilio eletto presso l'avv. Francesco Codini in Roma, via della Camilluccia, 285;

per il risarcimento

dei danni subiti a seguito di illecita occupazione e irreversibile trasformazione di un fondo di proprietà del ricorrente da parte del Comune di Ardea.

Visti il ricorso, l'atto contenente motivi aggiunti e i relativi allegati;

Mo


Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ardea;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2011 il Cons.
Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il sig. Francesco Magistri, proprietario nel Comune di Ardea, loc. S. Antonio di un appezzamento di terreno in Catasto al Foglio 49, Part.lla 24, riferisce che su una parte del detto terreno l'Amministrazione ha dato attuazione ad un piano di sistemazione stradale, previa occupazione d'urgenza delle aree, con immissione nel possesso in data 9 dicembre 1997. Avverso gli atti della procedura il ricorrente ha proposto ricorso anche ai fini della sospensione degli stessi, ma l'istanza cautelare è stata respinta e il Comune ha iniziato i lavori completando l'opera.

Il giudizio è stato definito con l'accoglimento del ricorso e l'annullamento degli atti impugnati con sentenza sez. II, 27 settembre 2004, n. 9818, passata in giudicato.

A ciò è seguito il giudizio civile proposto dal ricorrente innanzi al Tribunale di Velletri in data 2 maggio 2005 per ottenere la condanna del Comune di Ardea al risarcimento sia per la perdita di valore subita dal fondo che per il periodo di occupazione sofferta con rivalutazione



A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Caminiti".

e interessi.

Il Tribunale di Velletri con sentenza ex art. 281 sexties cpc, all'udienza pubblica del 23 gennaio 2008 si è dichiarato incompetente a decidere ed ha declinato la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo.

Con il ricorso in esame il ricorrente ha riproposto la suddetta richiesta risarcitoria, non ammessa in sede ordinaria ed ha dedotto i seguenti motivi : 1 e 2) Fattispecie di occupazione usurpativa e diritto del ricorrente al risarcimento del danno: l'opera stradale realizzata sul fondo determinando l'irreversibile trasformazione dello stesso sarebbe priva di qualsiasi titolo legittimante, infatti a seguito dell'intervenuto annullamento della dichiarazione di pubblica utilità e passaggio in giudicato della sentenza, la descritta situazione integrerebbe una ipotesi di occupazione usurpativa, comportando un illecito permanente con conseguente obbligo di risarcimento del danno; 3) Competenza del G.A a conoscere la vertenza: la competenza sulla controversia dell'occupazione con irreversibile trasformazione del bene a seguito di dichiarazione di pubblica utilità, successivamente venuta meno per annullamento giurisdizionale, spetterebbe al g.a. con conseguente ritualità dell'azione risarcitoria proposta; 4) Applicabilità dell'art. 2043 cod. civ.: sussisterebbero tutte le condizioni necessarie per l'applicazione dell'art.2043 cod.civ., in quanto il danno patrimoniale, quantificabile, sarebbe ingiusto trattandosi di una lesione del diritto di proprietà del ricorrente ed inoltre l'Amministrazione avrebbe dimostrato la colpa nel proseguire




NO

e completare i lavori nonostante l'illegittimità degli atti adottati, con nesso causale rilevabile dalla esecuzione stessa dei lavori imputabile alla iniziativa della P:A.; 5 e 6) Quantificazione del danno: infine il danno patrimoniale sarebbe ingente e stimato, applicando il criterio del c.d. "valore mancato" in Euro 786.000,00, ai prezzi correnti del 1998. Nella specie, non troverebbe applicazione il meccanismo di sanatoria di cui all'art.43 del T.U. sulle espropriazioni e i relativi criteri di determinazione del risarcimento, trattandosi di procedura nella quale la dichiarazione di pubblica utilità e urgenza risulterebbe adottata prima dell'entrata in vigore del DPR n.327 del 2001 (ossia prima del 30 giugno 2003), nella specie con GM 16 febbraio 1995, confermata con provvedimento commissariale del 14.5.1997.

Infine, parte ricorrente lamenta di aver subito anche danni morali, a seguito del defatigante contenzioso attivato, e pertanto ha chiesto la condanna del Comune al pagamento di una somma non inferiore a 50.000 euro, misura in linea con quanto riconosciuto generalmente dalla CEDU.

Si è costituito in giudizio il Comune di Ardea eccependo, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del g.a, a seguito della sentenza della Corte cost. 6.7. 2004, n. 204, successiva alla pronuncia del Tribunale di Velletri del 23.1.2004, e comunque la prescrizione del diritto all'azione risarcitoria per decorso del termine.

In data 14 giugno 2010, prot. n. 41374 è stata depositata dal Comune di Ardea la consulenza e la stima del valore del terreno effettuata dal consulente del Comune e con successiva memoria conclusionale la



difesa comunale ha insistito sui già dedotti profili di irritalità del gravame, contestando altresì la valutazione del danno operata da parte avversa.

Anche il ricorrente ha prodotto memoria conclusionale, opponendosi alle contestazioni avanzate dal Comune riguardo il difetto di giurisdizione e la prescrizione del diritto, insistendo con articolate argomentazioni per l'accoglimento del ricorso, volte ad ottenere il risarcimento dei danni subiti, dichiarando la mancanza di interesse alla restituzione del fondo occupato.

Con successiva documentazione in data 15.10.2010, parte ricorrente ha prodotto, tra l'altro, le controdeduzioni alla relazione tecnica depositata dal Comune nonché copia della sentenza del Trib. di Velletri n. 1222/2008 del 5.8.2008, con cui il Tribunale, richiamando la statuizione delle SS.UU. della Corte di Cassazione (n. 9324/2007) ha confermato "la competenza esclusiva del Giudice Amministrativo" riguardo la cognizione delle cause risarcitorie per occupazione usurpativa.

Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2010 la decisione sul ricorso è stata rinviata su richiesta di parte ricorrente alla pubblica udienza dell'8 febbraio 2011.

Con memoria depositata in data 29.12.2010 il ricorrente ha rappresentato che, alla luce della sentenza n. 293 del 2010, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.43 del T.U. sulle espropriazioni, allo stato, risulterebbe esclusa la possibilità di applicare il procedimento dell'acquisizione sanante,

mentre troverebbe applicazione il sistema del risarcimento per equivalente, come richiesto nel ricorso introduttivo, in difetto di ciò il ricorrente lamenta la mancanza di alcun ristoro da parte del Comune. Con atto conclusivo il Comune, confermando quanto già eccepito in rito e nel merito, ha chiesto al Collegio di voler disporre CTU per la valutazione del terreno, attesa l'evidente difformità tra le relazioni dei consulenti delle parti in causa.

All'odierna pubblica udienza il ricorso è stato introitato per la decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, il Collegio procede all'esame delle questioni di rito sollevate dal Comune di Ardea riguardo la controversia in questione.

1.1. Il Comune di Ardea ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in subiecta materia, in quanto a seguito della pronuncia della Corte Cost. 6 luglio 2004, n. 204, in quanto tanto l'occupazione c.d. usurpativa che quella c.d. acquisitiva non rientrerebbero più nella giurisdizione esclusiva del g.a. che dovrà di conseguenza dichiararsi incompetente. Il Comune aggiunge altresì che la sentenza del Tribunale di Velletri del 23.1.2004, richiamata dal ricorrente, con cui detto giudice aveva declinato la competenza in favore del g.a., dovrebbe intendersi superata dalla pronuncia della Corte Costituzionale che nella specie ha negato la giurisdizione al g.a.. L'eccezione non può trovare accoglimento per le seguenti considerazioni.

Innanzitutto, preme al Collegio riepilogare sinteticamente i fatti rilevanti della vicenda contenziosa:


- con sentenza n. 9818/2004, notificata in data 24 ottobre 2004, passata in giudicato, il Tar Lazio, sez. II ha annullato le deliberazioni comunali di approvazione del progetto di sistemazione delle strade in questione, di dichiarazione di pubblica utilità e urgenza nonché gli atti successivi riguardanti la procedura di occupazione d'urgenza, impugnati dal ricorrente;
- per il risarcimento dei danni patrimoniali subiti il proprietario odierno ricorrente ha citato in data 27.4.2005 il Comune di Ardea dinanzi al Tribunale civile di Velletri (causa civile iscritta al R.G. n. 2191 del 2005);
- con sentenza 23 gennaio 2008, n. 1222/2008 (non impugnata dal Comune) il Tribunale civile di Velletri, in adesione alle statuizioni delle SS.UU. della Corte di Cass. 19.4.2007 n. 9324, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito per essere la controversia in materia di cause risarcitorie per occupazione usurpative, devoluta alla cognizione del g.a (sentenza successiva alla decisione della Corte cost. n. 204 del 2004 richiamata);
- a seguito di ciò, il ricorrente ha proposto il presente ricorso (notificato in data 30 aprile 2008), con richiesta di risarcimento dei danni subiti.

Questione preliminare è quella relativa all'inquadramento della fattispecie giuridica verificatasi: nella specie si è di fronte alla figura dell'occupazione con irreversibile trasformazione del bene da parte

del Comune di area di proprietà privata, a seguito di dichiarazione di pubblica utilità e occupazione d'urgenza ; procedimento successivamente annullato con la citata sentenza n. 9818/2004.

Sul punto la Sezione ritiene di non aver motivo di discostarsi dall'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale, nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione - anche ai fini complementari della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi e annullati, purchè vi sia un collegamento all'esercizio della pubblica funzione (cfr. Cons. Stato, Ad.Pl. 30 luglio 2007, n.9 e 22 ottobre 2007, n. 12; Cons. Stato, sez. IV, 28 gennaio 2011, n. 676; Cass. Civ., SS.UU., 20 dicembre 2006, nn. 27190, 27191 e 27193; idem, 9 febbraio 2010, n. 2788; T.A.R. Puglia, Bari, sez.III, 9 febbraio 2007, n.404; T.A.R. Lazio, Roma, sez.II, 3 luglio 2007, n.5985; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 18 dicembre 2007, n.6676; T.A.R. Lombardia, Brescia, I, 18 dicembre 2008, n.1796; Tar Campania, Napoli, sez. V, 18 gennaio 2011, n. 262).

A ciò aggiungasi anche l'indirizzo giurisprudenziale dettato dalle sentenze della Corte Cost. n. 204 e n. 281 del 2004 e n. 191 del 2006




Me

nonché l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 2005 e l'ordinanza delle SS.UU. della Cass. Civ. 19 aprile 2007, n. 9324, decisioni concordi nel riconoscere la giurisdizione del g.a nei casi in cui la lesione del diritto del proprietario tragga origine da un atto espressione di pubblico potere, risultando ininfluenza l'eventuale successivo annullamento dell'atto o inefficacia per altre cause.

Deriva da ciò la conseguente conclusione che rimangono esclusi dalla giurisdizione amministrativa solo quelle ipotesi di occupazione prive ab origine di un valido titolo ablativo legittimante l'esplicazione del pubblico potere.

Peraltro, va evidenziato che tale indirizzo interpretativo si è consolidato con le successive pronunce dell'Ad. Plenaria del Cons. di Stato n. 9 del 2005 e n. 2 del 2006, secondo cui spetta alla giurisdizione del g.a. la domanda di risarcimento del danno scaturito da condotte tenute dalla p.a. in esecuzione di provvedimenti successivamente annullati dal g.a., devolvendo al g.o. soltanto i casi di comportamenti dell'Amministrazione fuori dall'esplicazione del potere e da ogni determinazione formale.

Per di più, si rileva che di recente si è affermato che l'art. 53 del DPR n. 327 del 2001, ispirato al principio di concentrazione dei giudizi, ha attribuito rilevanza decisiva ai provvedimenti che impongono un vincolo preordinato all'esproprio e a quelli che dispongono la dichiarazione di pubblica utilità: una volta attivato, infatti, il procedimento caratterizzato dall'esercizio del pubblico potere, sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva in relazione a tutti i




Mo

conseguenti atti e comportamenti e ad ogni controversia che sorga su di essi (cfr. Cons.Stato, sez. IV, 2 marzo 2010, n. 1222).

Tale principio giurisprudenziale trova oggi riscontro anche sul piano normativo con riferimento all'art. 133, lett. g) del cpa, ai sensi del quale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del g.a. le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediamente, all'esercizio di un pubblico potere, delle p.a., in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del g.o. per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativi o ablativa.

Il Collegio osserva che, alla luce del suddetto richiamo giurisprudenziale, sussiste la giurisdizione del g.a. sulla domanda proposta dal ricorrente, in quanto nella specie il Comune ha occupato l'area e realizzato l'opera pubblica sul suolo del privato sulla base di un formale procedimento espropriativo, in esplicitazione di specifiche potestà di diritto pubblico, sebbene dichiarato illegittimo e annullato da questo Tribunale.

1.2. Il Comune resistente ha eccepito inoltre l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno, in quanto il ricorrente avrebbe dovuto esperire l'azione di danno nella forma del risarcimento fin dal 1998, ossia dal primo ricorso al Tar volto all'annullamento degli atti della procedura ablatoria, mentre tale diritto risulterebbe ora prescritto con riferimento sia alla data di notifica del ricorso in esame




Meo

(30 aprile 2008), sia alla data di notifica della citazione al Tribunale ordinario di Velletri (2.5.2005).

Al riguardo, occorre rilevare che il diritto al risarcimento dei danni è sorto in capo al ricorrente soltanto dalla sentenza che ha annullato gli atti della procedura ablatoria.

Ed invero, va rilevato che condizione necessaria per la domanda di risarcimento del danno cagionato da provvedimenti amministrativi illegittimi è la pronuncia che riconosce l'illegittimità di provvedimenti dalla cui esecuzione sorgono i danni lamentati. Perciò è dal passaggio in giudicato della decisione del g.a. che può avere inizio il decorso del periodo di prescrizione per la proposizione della domanda risarcitoria. Va confermato, pertanto, tale principio statuito dalla Adunanza Plenaria n. 2 del 2006 secondo cui quando l'azione di risarcimento dei danni sia proposta dopo l'annullamento degli atti in sede giurisdizionale il momento iniziale del decorso del termine quinquennale di prescrizione dell'azione di annullamento va individuato nella data di passaggio in giudicato della decisione di annullamento del giudice amministrativo.

Nella specie, la sentenza 27 settembre 2004, n. 9818, di annullamento dei provvedimenti della procedura ablatoria è stata notificata in data 29 ottobre 2004 ed è passata in giudicato, mentre il ricorso in esame, contenente la domanda di risarcimento dei danni è stato notificato in data 30 aprile 2008 nel termine quinquennale di prescrizione (e dopo la sentenza 23 gennaio 2008, n. 1222 del Trib. Ordinario di Velletri adito che ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione).




ME

Sulla base di ciò non appare fondata l'eccezione di prescrizione del diritto avanzata dal Comune resistente, in disparte i profili, come di seguito evidenziati, dell'attualità della fattispecie dell'illecito permanente rinvenibile nell'ipotesi di occupazione senza titolo di un terreno di un privato, con conseguente inapplicabilità del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

2. Passando all'esame del merito, il ricorso presenta profili di fondatezza per le ragioni di seguito riportate.

Innanzitutto, occorre rilevare che a fronte della sopravvenuta irreversibile trasformazione del terreno per effetto della realizzazione dell'opera pubblica non è possibile giungere ad una condanna puramente risarcitoria a carico della p.a., in quanto una pronuncia in tal senso presuppone l'avvenuto trasferimento della proprietà del bene per fatto illecito dalla sfera giuridica dell'originario proprietario ricorrente, a quella dell'Amministrazione che se ne è illecitamente impossessata; al riguardo, va rilevato che tale procedura non è consentita, tra l'altro, dal primo protocollo addizionale della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr. in tal senso, T.A.R. Calabria-Catanzaro, sez. I, 1° luglio 2010, n. 1418), con la conseguenza della necessità di un passaggio intermedio volto all'acquisto della proprietà del bene da parte del soggetto pubblico espropriante (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 novembre 2007, n. 5830; T.A.R. Campania-Napoli, Sez. V, 5 giugno 2009, n. 3124).

Tuttavia, occorre osservare che, allo stato della legislazione vigente,



Mo

tale passaggio non è possibile più identificarlo nel rimedio dell'acquisizione sanante, ai sensi dell'art. 43 T.U. sulle espropriazioni, alla luce della sentenza della Corte costituzionale 8 ottobre 2010, n. 293 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma; ne consegue che occorre far riferimento agli ordinari strumenti civilistici di acquisto dell'immobile ovvero all'istituto amministrativo dell'accordo, disciplinato dall'art. 11 della legge n. 241 del 1990 o nella speciale figura della cessione volontaria, di cui all'art. 45 del predetto T.U. n. 327 del 2001.

Pertanto, nell'ipotesi in cui il soggetto pubblico non acquista l'area si ricade nella fattispecie di un'occupazione senza titolo, ossia di un illecito permanente, che consente al privato di chiedere in ogni momento, anche in via giudiziale, la restituzione del fondo e la riduzione in pristino di quanto ivi realizzato, salva la preclusione sostanziale di cui all'art. 936, comma 4 e 5, cod.civ., in materia di rimozione di opere eseguite dal terzo sul terreno altrui.

Ad avviso del Collegio, quindi, in sede di individuazione della disciplina giuridica di tale situazione in cui sia stata realizzata l'opera pubblica con una procedura espropriativa poi annullata, in coerenza con i principi generali in materia occorre avere riguardo all'art. 934 cod.civ., secondo il quale tutto ciò che viene edificato sul suolo accede di diritto alla proprietà di esso nonché all'art. 936 cod.civ., per cui ove un terzo abbia eseguito opere con materiali propri su fondo altrui, il proprietario di quest'ultimo può scegliere se acquisirne la proprietà ovvero obbligare il terzo a rimuoverle; in caso di mancata


richiesta della rimozione nel termine di sei mesi di cui all'art. 936, ultimo comma, il proprietario acquista a titolo originario ed ipso iure la proprietà delle opere realizzate in virtù del principio generale dell'accessione. Al riguardo, va evidenziato che a questo effetto traslativo - operante *ipso iure* - è riconosciuto quale temperamento la facoltà dello *ius tollendi* concessa al proprietario dei manufatti alle condizioni previste dall'art. 935 cod.civ., comma 1 e dall'art. 937 cod.civ., nonché dall'ipotesi eccezionale della cd. accessione invertita di cui al successivo art. 938 cod.civ.. Per cui, anche dopo l'affermarsi della cd. occupazione acquisitiva, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ribadito che, al di fuori di tale speciale previsione, l'acquisto coattivo di un immobile altrui non è certamente attuabile attraverso la costruzione su di esso di un'opera di interesse generale onde conseguire un inesistente *ius retinendi*, peraltro contraddetto dalle menzionate norme, necessitando al riguardo il procedimento di espropriazione per pubblica utilità che si concluda regolarmente con l'adozione del decreto ablativo (cfr. Cass. Civ., I, 6 aprile 1982, n.2106; idem, I, 23 dicembre 1981, n.6761). Si è così precisato che l'apprensione di terreni di proprietà privata occorrenti per l'esecuzione di un'opera pubblica, a seguito di una procedura espropriativa non legittima, costituendo un'attività materiale "*sine titulo*" lesiva di diritti soggettivi, integra un fatto illecito ex art. 2043 c.c., la cui consumazione si esaurisce con la realizzazione dell'opera pubblica, con la conseguente responsabilità extra contrattuale gravante sull'ente autore dell'illecito, senza possibilità di trasferirla su

altri soggetti, anche se beneficiari dell'opera pubblica, nè di estenderla ai medesimi in via concorrente (cfr.Cass. Civ., I, 10 giugno1981, n.3757).

Nel caso di specie, in applicazione dei cennati principi e tenuto conto della inutilizzabilità dell'art.43 del TU sulle espropriazioni, dichiarato incostituzionale nelle more del giudizio, osserva il Collegio che alla tutela risarcitoria oggetto della domanda, deve necessariamente corrispondere la definitiva cessione del terreno in favore del Comune.

Ne consegue che la domanda medesima può essere accolta subordinandola alla previa conclusione di un accordo ex art. 11 della Legge n. 241 del 1990 per la cessione del bene in favore dell'Amministrazione. A tal fine, il privato ricorrente deve notificare all'Amministrazione, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla previa notifica della presente sentenza, una proposta negoziale per la conclusione dell'accordo di cessione del bene. A sua volta, l'Amministrazione nei successivi sessanta giorni alla detta notifica o nell'altro maggiore termine concesso dalla parte ricorrente, deve riscontrare la proposta facendo pervenire per iscritto la formale accettazione, unitamente ad un separato atto unilaterale d'obbligo a versare, nei successivi sessanta giorni o nel maggior termine concesso dal legittimo proprietario, una somma di denaro a titolo risarcitorio per l'illegittima occupazione.


In particolare, riguardo la richiesta di risarcimento del danno in ragione dell'impossibilità di disporre del bene, constatata altresì la diversità di valutazione delle parti riguardo il valore, il Collegio ritiene



di dare applicazione all'art.35 del D.Lgs. n.80 del 1998, per cui, entro il predetto termine, previo il citato accordo, va definita la corresponsione alla parte ricorrente di una somma specificamente individuata nell'accordo stesso, la quale dovrà essere determinata in base alle disposizioni del Testo Unico sugli espropri e comunque nel rispetto del principio del ristoro integrale del danno subito (cfr. in tal senso Corte cost., n. 949 del 2007), con riferimento al danno relativo al periodo della sua utilizzazione senza titolo, oltre gli interessi moratori; la somma da corrispondere - giova infine aggiungere - andrà depurata di ogni corresponsione di somme medio tempore eseguita in favore della parte ricorrente, a titolo indennitario o risarcitorio, in relazione alla vicenda ablatoria per cui è causa.

Ribadito che, in sede di determinazione dell'importo da corrispondere a titolo di risarcimento, l'Amministrazione dovrà in ogni caso attenersi ai criteri legali, si precisa che, in caso sia di mancata conclusione dell'accordo transattivo, parte ricorrente potrà adire questo Tribunale al fine dell'esecuzione della presente sentenza e dell'adozione di misure consequenziali, quali la nomina di un Consulente Tecnico e di un Commissario ad acta, con valutazione anche della condotta successivamente tenuta dalle parti ai fini del riconoscimento della risarcibilità di nuovi danni per il protrarsi dell'illegittima situazione di occupazione.

In conclusione, i ricorsi vanno accolti nei termini di cui in motivazione, ritenendo il Collegio che ogni altro motivo o eccezione di rito o di merito possa essere assorbito in quanto ininfluyente e



Mo

irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sull'atto contenente motivi aggiunti come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Ardea al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dei giorni 8 febbraio e 5 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Eduardo Pugliese, Presidente

Antonio Vinciguerra, Consigliere

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Mariangela Caminiti

IL PRESIDENTE


Eduardo Pugliese

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15 10 2011.


IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



Maura Stello

RECEVUTO
ADDI **15** LUG 2011
ORA *Cam. di Appello*



IL SEGRETARIO
DELLA SEGRETERIA
Maura Stello